

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, rilevato da una parte che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, della zona del corpo dell'avversario attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA DA SCONTARE IN CAMPIONATO

VANO MICHELE

(MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti del calciatore avversario VIVIANI MATTIA in quanto dopo essere stato colpito con una pallonata al volto reagiva colpendolo con una manata al volto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell'avversario attinta.

CALCIATORI NON ESPULSI


AMMENDA € 500,00

TELLO MUNOZ ANDRES

(BENEVENTO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 24 Agosto 2023

IL PRESIDENTE

Matteo Marani